

Comput in corso di
revisione
20/2/18



RELAZIONE TECNICA

Il nuovo regolamento riguarda i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 22, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 e recepisce le modifiche intervenute a legislazione vigente.

Il presente regolamento non introduce nuovi compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti (in particolare, le attività di indagine familiare di cui all'art. 5 del presente regolamento, quelle inerenti alle misure di accompagnamento alla maggiore età di cui all'art. 6 e quelle relative al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati) sono espletati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispetto a quanto già previsto dal DPCM 535/1999.

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del nuovo regolamento, alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) preordinato all'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del Testo unico dell'immigrazione. In particolare, gli oneri concernenti l'intervento di promozione delle indagini familiari possono essere quantificati in 425.000 euro (alla data odierna è in corso una convenzione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Con riferimento all'art. 6, relativo alle misure di accompagnamento alla maggiore età, non è prevista una copertura a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie; l'attività rientra nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie (FAMI; FSE – PON Inclusione e PON Legalità).

Sotto il profilo finanziario, alle attività connesse alla gestione del SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati) già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) dello stato di previsione del predetto Ministero. Gli oneri connessi a tali attività, a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie, possono essere quantificati in circa 81.000 euro (alla data odierna è in corso una convenzione tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione).

Trattandosi di interventi e compiti già espletati da anni, si ritiene che dall'attuazione delle disposizioni del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coperti ampiamente dal Fondo nazionale per le politiche migratorie, che ammonta a 10.000.000 euro annui (art. 25-quater della l. 136/2018 e art. 1, co. 286, l. 145/2018).